



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESARO Sezione 2, riunita in udienza il 18/12/2023 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:

GASPARINI GIACOMO, Presidente e Relatore

FEDERICO GUIDO, Giudice

GIUBILARO SIMONETTA, Giudice

in data 18/12/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 28/2023 depositato il 01/02/2023

proposto da

Massimo Caccavale - CCCMSM73T17F839S

Difeso da

Giacomo Mancinelli - MNCGCM76R02I608H

ed elettivamente domiciliato presso avvgiacomomancinelli@puntopec.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale

elettivamente domiciliato presso

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI LIQUIDAZIONE;

REGISTRO 2022

a seguito di discussione in camera di consiglio

Richieste delle parti:

L'attore chiede l'accoglimento del ricorso con condanna alle spese il resistente il rigetto del ricorso con condanna alle spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Risulta dagli atti prodotti che la vertenza che è esitata nel ricorso n. 28 del 2023 si riferisce ad un atto traslativo di un bene tra le società a responsabilità limitata ruota attorno ad una sola questione giuridica che attiene al trattamento fiscale delle somme eventualmente pattuite tra le parti in sede di contratto preliminare quali acconti e caparre.

Ovviamente la soluzione data da attore e resistente è opposta e la Corte si concentrerà sulla risposta più corretta sul piano ermeneutico.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che (come questa Corte ha più volte ribadito nel corso degli anni) le argomentazioni che si trovano esposte negli atti interni dell'amministrazione finanziaria (quali circolari o risposte ad interpelli) non hanno un valore di fonte del diritto (anche se costituiscono un apprezzatissimo catalogo di dibattito giuridico), si riscontra che la stessa Corte di Cassazione (sent. 17904 2021, sia pure esaminando una ipotesi leggermente diversa da quella oggi in valutazione) ha affermato con chiarezza che l'imposta che si deve applicare ad un contratto preliminare è un anticipo di quella che sarà dovuta al perfezionamento del definitivo. La sequenza che si attiva infatti è spezzata in due fasi cui corrisponde una porzione del tributo che però era e resta sempre lo stesso. In tanto il contratto preliminare viene tassato in quanto non può che essere considerato un tutt'uno con il definitivo essendo unica la manifestazione di capacità contributiva espressa nella sequenza pattizia che, come è pacifico, si realizza solo alla stipula del definitivo. Ed allora non è corretto pretendere la imposta di registro proporzionale anche sulla caparra come è avvenuto nel caso specifico.

Consegue l'annullamento dell'avviso e la condanna alle spese che si determinano più che sul valore della causa sulla concreta complessità del caso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e condanna l'Ufficio a rifondere all'attore le spese processuali pari a 1.500 € oltre tutti gli accessori di legge.

Pesaro 18.12.2023 Presidente relatore/estensore Giacomo Gasparini